

REGOLAMENTO

PROGRESSIONI TRA LE AREE

Ai sensi dell'art. 13 commi 6 e 7 CCNL Funzioni Locali 2019-2021

Articolo 1 - Premesse

Articolo 2 - Requisiti per l'ammissione alla procedura valutativa

Articolo 3 - Esclusione dalla procedura valutativa

Articolo 4 - Valutazione dei titoli

Articolo 5 - Avviso di procedura valutativa per la progressione tra le aree

Articolo 6 - Pubblicazione dell'Avviso

Articolo 7 - Composizione e nomina delle Commissioni esaminatrici

Articolo 8 - Formazione della graduatoria finale e suo utilizzo

Articolo 9 – Disposizioni finali

Articolo 1

PREMESSE

Al fine di valorizzare e sviluppare le professionalità che già sussistono all'interno dell'Amministrazione, ERSAF promuove le progressioni tra le aree tramite procedure valutative.

Il presente Regolamento disciplina tali procedure, entro il termine del 31 dicembre 2026, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 commi 6 e 7 del CCNL del comparto delle Funzioni Locali 2019-2021 così come modificati dall'art. 12 del CCNL 2022-2024.

Articolo 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA VALUTATIVA

REQUISITI GENERALI

Le progressioni tra le aree coinvolgono esclusivamente i dipendenti collocati in ruolo nell'organico di ERSAF con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato delle Funzioni Locali, appartenenti all'area immediatamente inferiore a quella correlata al posto oggetto di selezione.

Detti requisiti generali devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande.

REQUISITI SPECIFICI

Il dipendente, per poter accedere alla procedura valutativa, deve essere in possesso di almeno uno dei requisiti specifici previsti dalla Tabella C del CCNL Funzioni Locali – Triennio 2019/2021 che si riporta:

- da Area Operatori ad Area Operatori Esperti (nella precedente classificazione da A a B)

l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli Operatori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

- da Area Operatori Esperti all'Area degli Istruttori (nella precedente classificazione da B a C)

diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme di legge o di regolamento e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

l'assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno otto anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori Esperti e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

- da Area degli Istruttori ad Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (nella precedente classificazione da C a D)

laurea triennale o magistrale e almeno cinque anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;

oppure

diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente secondo quanto stabilito, in materia, da norme di legge o di regolamento ed almeno dieci anni di esperienza maturata nell'Area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione.

Al fine del requisito di accesso, sono conteggiati gli anni di servizio prestati nella medesima area sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato.

I suddetti requisiti specifici devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita dal bando di selezione per la presentazione delle domande.

Articolo 3

ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA VALUTATIVA

Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione alla procedura valutativa, comporta l'automatica esclusione, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni non veritiere.

L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione del candidato per accertato difetto dei requisiti di accesso previsti dalla presente procedura. Il difetto accertato dei suddetti requisiti costituisce, causa di risoluzione del nuovo rapporto di lavoro, ove già instaurato.

Articolo 4

VALUTAZIONE DEI TITOLI

Le progressioni tra le aree, come previsto dalla normativa nazionale e contrattuale vigente, avverranno con procedure valutative comparative per titoli, con un punteggio massimo raggiungibile di 100 punti, secondo la seguente articolazione:

- a) n. 1 punto per ogni semestre di anzianità maturata nell'area/categoria di provenienza per un massimo di 40 punti. Non verrà valutata l'anzianità utile al raggiungimento del requisito di partecipazione.
- b) per la progressione dall'area degli operatori all'area degli operatori esperti n. 20 punti per il diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
per la progressione dall'area degli operatori esperti all'area degli istruttori:
 - n. 17 punti per il diploma di scuola media secondaria di secondo grado;
 - n. 18 punti per la laurea triennale;
 - n. 19 punti per la laurea magistrale

➤ n. 1 punto aggiuntivo in caso di seconda laurea, dottorato di ricerca e/o master;

per la progressione dall'area degli istruttori all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione;

➤ n. 18 punti per la laurea triennale;

➤ n. 19 punti per la laurea magistrale;

➤ n. 1 punto aggiuntivo in caso di seconda laurea, dottorato di ricerca e/o master.

Non verrà valutato il titolo di studio utile al raggiungimento del requisito di partecipazione.

Qualora, ai fini del raggiungimento del requisito di partecipazione, il dipendente risulterà in possesso sia dell'anzianità che del titolo di studio, verrà valutato il requisito maggiormente favorevole al dipendente.

c) n. 40 punti per le competenze professionali, strettamente connesse al profilo professionale di destinazione ed in particolare:

➤ 14 punti per le competenze rilevabili dal CV;

➤ 10 punti per le attività svolte in ERSAF rilevabili dalle schede macro-attività affini al profilo professionale di destinazione;

➤ 10 punti per le valutazioni dell'ultimo biennio ottenute in ERSAF;

➤ n. 2 punti per le competenze informatiche certificate;

➤ n. 2 punti per le competenze linguistiche certificate;

➤ n. 2 punti per abilitazioni professionali.

Articolo 5

AVVISO DI PROCEDURA VALUTATIVA

Gli avvisi destinati alle progressioni fra le aree sono emanati dal Dirigente competente in materia di personale, nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

Essi devono indicare:

- l'area, il profilo professionale ed il numero dei posti messi a selezione;
- i requisiti prescritti per l'ammissione alla selezione nel rispetto dell'art. 2 del presente Regolamento;
- il trattamento economico lordo con l'indicazione di tutti gli emolumenti previsti dalla normativa contrattuale vigente;
- i criteri per la valutazione dei titoli nel rispetto dell'art. 4 del presente Regolamento;
- le modalità da osservare per l'inoltro della domanda di ammissione;
- il termine perentorio entro il quale le domande devono pervenire all'Amministrazione;
- un fac simile della domanda di partecipazione alla procedura.

Il personale in possesso dei requisiti potrà presentare domanda di partecipazione su più profili professionali.

Articolo 6

PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DELLA PROCEDURA

Gli avvisi sono pubblicati sulla intranet aziendale per 15 giorni e nella sezione del sito internet amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi interni

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, prima della scadenza, il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura, nonché di riaprire il termine, modificare, sospendere o revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non dar corso in tutto o in parte alla procedura valutativa e/o alle relative assunzioni, dandone comunicazione agli interessati, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari o a seguito della variazione delle esigenze organizzative dell'Ente.

Articolo 7

COMPOSIZIONE E NOMINA DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Direttore.

La composizione della Commissione deve avvenire nel rispetto dell'equilibrio di genere; della sua costituzione, ovvero modifica, è data tempestivamente informazione sulla intranet aziendale e sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi interni

La Commissione è composta da un Presidente e due Componenti scelti tra il personale dirigenziale di ERSAF e da un Segretario inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, della struttura competente in materia di personale.

La Commissione si insedia su convocazione del Presidente.

I componenti delle Commissioni non devono ricoprire cariche politiche, sindacali o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. L'insussistenza di tali condizioni è autocertificata da parte degli interessati.

Non possono far parte della Commissione, in qualità di componente, coloro che abbiano contenziosi in essere con un candidato o che siano uniti da vincolo di matrimonio o di convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con un candidato partecipante alla selezione.

La composizione della Commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento della procedura, a meno di dimissioni per cause di forza maggiore o incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora ciò si verifichi, il Direttore provvede, con proprio provvedimento, alla sostituzione del componente.

Articolo 8

FORMAZIONE DELL'ELENCO FINALE DEGLI IDONEI E SUO UTILIZZO

Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli.

A parità di merito è preferito il candidato più anziano anagraficamente.

L'elenco finale degli idonei è approvato con decreto del Direttore o del Dirigente competente in materia di personale, che dichiara i beneficiari fra gli idonei nei limiti dei posti previsti dall'avviso.

L'elenco è pubblicato sulla rete intranet e sul sito internet nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso/concorsi interni e vale a tutti gli effetti quale notifica agli interessati.

L'elenco degli idonei, che sarà utilizzato nel limite dei posti previsti dall'avviso, potrà essere scorso esclusivamente quando, per qualsiasi ragione, il rapporto di lavoro con i beneficiari non si sia costituito. Qualora il rapporto di lavoro sia stato costituito e, solo in un secondo momento avvenga una rinuncia/dimissione, non sarà possibile scorrere l'elenco.

Qualora, invece, l'Amministrazione accerti difetti dei requisiti di accesso previsti dalla presente procedura ovvero accerti difformità rispetto a quanto dichiarato in domanda di ammissione in merito ai titoli di cui all'art. 4 del presente Regolamento che modifichi lo status dell'idoneo da beneficiario in non beneficiario della progressione, sarà possibile scorrere l'elenco per le relative posizioni.

Articolo 9

DISPOSIZIONI FINALI

Qualora un dipendente risulti beneficiario su più profili professionali della progressione fra le aree, la scelta del profilo professionale di destinazione verrà effettuata dal Dirigente competente in materia di personale, in virtù delle esigenze organizzative dell'Ente.

I dipendenti beneficiari della progressione fra le aree, che risultano assegnatari di indennità di specifiche responsabilità nell'area di provenienza, ai sensi dell'art. 84 del CCNL delle funzioni locali del 16 novembre 2022 e del Contratto integrativo di ERSAF, continueranno a percepire la suddetta indennità sino al 31/12/2026, a condizione che le nuove attività siano in continuità con le precedenti, seppur con un maggiore livello di responsabilità in conseguenza del nuovo inquadramento. La continuità dovrà essere certificata dal Dirigente della struttura di assegnazione.